

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 363

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2006

Modifiche allo stato del personale del Ministero della giustizia

ONOREVOLI SENATORI. - Motivi di evidente coerenza costituzionale e di opportunità istituzionale impongono che ormai si muti il modulo di dirigenza nel Ministero della giustizia.

La riserva esclusiva a favore dei magistrati dell'ordine giudiziario per gli incarichi dirigenziali e direttivi nel Ministero della giustizia, fatto salvo il ramo tecnico amministrativo relativo agli istituti di prevenzione e pena e al corpo della Polizia penitenziaria, è chiaramente incompatibile con i principi della esclusività della funzione esecutiva a favore del Governo e quindi della esclusività del potere di direzione del Ministro nel Ministero.

La presenza di membri dell'ordine giudiziario che, pur addetti a compiti esclusivamente amministrativi, mantengono tutte intere le garanzie e con esse anche le pretese puranco psicologiche di indipendenza dal potere politico urtano insieme con il principio della divisione dei poteri, con quello della responsabilità politica del Ministro, e con la stessa garanzia dell'indipendenza dei magistrati.

Diverso è il caso di altri Paesi, come la Francia e la Germania, e di singoli *Länder* tedeschi, dove vengono anche impiegati in funzioni amministrative giudici e pubblici ministeri (e non dimentichiamoci che per questi ultimi vi è una divisione di funzioni e in alcuni casi perfino di carriera rispetto alla magistratura giudicante!). Ma in questi Paesi con l'accettare incarichi amministrativi nella amministrazione pubblica e quindi anche nei rispettivi ministeri della giustizia e in Francia addirittura nell'accettare di passare dalla magistratura giudicante a quella inquirente, o come si suol dire dalla *séance al parquet*, i magistrati vedono

sospese nei loro confronti le garanzie proprie dello stato particolare, e vengono sottoposti all'ordinario statuto degli impiegati civili dello Stato, anche sotto il profilo disciplinare, salvo il loro diritto di essere reintegrati, quando lo vogliano e a loro semplice richiesta, nelle funzioni di giudice.

Con questo disegno di legge si affronta radicalmente questo problema, per riportarlo nella normalità dei principi costituzionali di esclusività, di appartenenza del potere di governo e amministrati dal Governo, che può e deve rispondere dell'operato di tutto il personale che esso impiega esclusivamente di fronte al Parlamento, con possibilità anche sanzionatorie, e non ad esempio di fronte ad organi non democratici e non responsabili davanti al Parlamento come il Consiglio superiore della magistratura.

Con il presente disegno di legge si stabilisce che i magistrati dell'ordine giudiziario, non possono più essere chiamati ad esercitare funzioni amministrative anche di carattere tecnico-giuridico di consulenza nel Ministero della giustizia, salvo preventive dimissioni dalla magistratura, e che agli incarichi dirigenziali e direttivi, finora riservati ai membri dell'ordine giudiziario possano essere preposti dipendenti di qualunque amministrazione civile dello Stato nonché dell'Avvocatura dello Stato.

Con una norma transitoria si permette ai magistrati attualmente in servizio nel Ministero della giustizia che lo richiedano di essere trasferiti, col mantenimento dei loro diritti economici, e con qualifiche corrispondenti, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alla soluzione *europea*, e cioè la sospensione delle garanzie dei magistrati chia-

mati a svolgere funzioni amministrative nel Ministero della giustizia, con la loro sottoposizione allo statuto generale degli impiegati civili dello Stato, anche sotto il profilo disciplinare, non si può addivenire con legge ordinaria, ma soltanto con legge di riforma costituzionale.

Si auspica che il Parlamento abbia, una volta per tutte, il coraggio di affrontare i delicati nodi del rapporto tra potere politico e funzione giurisdizionale e del rapporto tra i

principi della responsabilità politica parlamentare e i principi della corretta indipendenza della magistratura, che non costituiscono un sistema di privilegi di una classe speciale di dipendenti dello Stato, non eletti ma assunti per pubblico concorso e di fatto spesso per cooptazione, ma come prerogativa assegnata in relazione alla indipendenza della funzione giurisdizionale che essi sono chiamati ad esercitare, in sola applicazione delle leggi del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i magistrati dell'ordine giudiziario non possono essere impiegati in incarichi amministrativi di qualunque livello e neanche per compiti tecnico-giuridici nel Ministero della giustizia. Da tale data essi sono reimmessi, secondo le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, nelle funzioni proprie dei magistrati dell'ordine giudiziario.

Art. 2.

1. Agli uffici dirigenziali e direttivi del Ministero della giustizia possono essere destinati, anche in deroga a qualunque norma vigente, dipendenti civili dello Stato di qualsiasi amministrazione, in conformità alla loro qualifica e al loro livello, nonché appartenenti all'Avvocatura dello Stato.

Art. 3.

1. I magistrati dell'ordine giudiziario che alla data del 1° gennaio 2001 prestino servizio amministrativo, anche di consulenza o a contenuto tecnico-giuridico, nel Ministero della giustizia, possono, a domanda, essere inquadrati nelle qualifiche corrispondenti, e salvi i diritti acquisiti in materia economica, nei ruoli del personale dirigenziale e direttivo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'attuazione della presente legge.

2. Alle eventuali modifiche nella consistenza dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

